

Autorità: Consiglio di Stato

Data: 04/10/2007

Num: 5171

Sede: Roma

Relatore: Eugenio Mele

Presidente: Paolo Salvatore

Premassima

La convenzione di lottizzazione deve essere conforme alla deliberazione di approvazione del relativo piano di iniziativa privata

Massima

1. **La clausola della convenzione di lottizzazione che subordina il rilascio delle concessioni edilizie all'allontanamento o comunque alla dismissione dell'attività di un'industria insalubre, è valida ed efficace e non può essere eliminata dalle parti senza che prima non sia eliminata la deliberazione consiliare di approvazione del piano di iniziativa privata.**
2. **Il mancato avveramento, per qualsiasi ragione, di detta condizione (spostamento o cessazione dell'industria insalubre) determina il blocco delle prestazioni delle parti, per cui il lottizzante non può pretendere il rilascio delle concessioni edilizie (ora permessi di costruire). E ciò, sia perché così è previsto dalla convenzione sottoscritta dalle parti, sia perché la pubblica amministrazione, qualora rilasciasse le autorizzazioni edilizie, da un lato, si esporrebbe ad eventuali ricorsi di terzi per contrasto con il proprio precedente deliberato e, dall'altro, ciò configurerebbe una palese violazione dello strumento urbanistico in atto.**